

*huly*

ria degli Enti privati e quando pertanto la legge, accanto alle Società, prevede altri Enti, questi non possono che essere Enti pubblici e precisamente i cosiddetti Enti pubblici economici;

b.) - l'I.N.A. rientra nella previsione legislativa sotto un duplice profilo: come imprenditore commerciale in quanto tali sono, a norma dell'art. 2201 C.C., gli Enti pubblici che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, quale è l'attività assicurativa, e come Enti tenuti a redigere il bilancio in quanto tale obbligo è espressamente posto dalle norme regolatrici dell'I.N.A.;

c.) - non è esatta l'affermazione sulla quale poggia la tesi dell'Avvocatura dello Stato secondo la quale le Società, a differenza dell'I.N.A., avrebbero potuto, indipendentemente dalla attuale legge, procedere a rivalutazione: l'ostacolo, che era costituito dall'art. 20 dello Statuto per l'I.N.A., esisteva anche per le Società, in relazione all'art. 2425 C.C. ed ai principi in tema di Società, ed è stato rimosso dalla legge di rivalutazione;

d.) - non sussistono nella legge elementi che giustifichino discriminazioni